



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 12123 del 2018, proposto da

.....

rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Americo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cosseria n 2;

contro

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato

ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento,

previa sospensione:

- dei provvedimenti di esclusione dalla procedura di stabilizzazione ex art. 20, co. 1 del d.lgs n. 75/2017 per mancanza del requisito di cui alla lett. c) nella parte in cui il triennio di anzianità dei ricorrenti risulta formato sia da contratti a tempo determinato e da altri contratti flessibili.

nonché

- della delibera n. 11696 del 16.05.2018 nella parte in cui l'INFN ha disposto di avviare la procedura per il superamento del precariato, ai sensi dell'art. 20, co. 1 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75, del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato presso l'INFN alla data del 22 giugno 2017 e inquadrato nei profili di ricercatore e tecnologo, nella parte in cui esclude il personale che soddisfa il requisito del triennio di anzianità di servizio sia con contratti di lavoro a tempo determinato sia con altri contratti flessibili così come previsto dalla medesima disposizione normativa nonché dalle circolari n. 3 del 23.11.2017 e n. 1 del 09.01.2018 del Ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione;

- della medesima delibera nella parte in cui, limitando la possibilità di presentazione delle domande di cui alla suddetta procedura di stabilizzazione esclusivamente per il personale che soddisfa il requisito del triennio di anzianità con contratti di lavoro a tempo determinato, di fatto esclude il personale dell'INFN che soddisfa il suddetto requisito con contratti di lavoro a tempo determinato ed altri contratti flessibili e che, in base alle circolari ministeriali devono rientrare (come il personale in possesso dei soli contratti a tempo determinato), nell'ambito della procedura di stabilizzazione di cui all'art. 20, co. 1 del D.Lgs n. 75/2017;

- dell'avviso di procedura allegato alla suddetta delibera nella parte in cui limita la presentazione delle domande al solo personale che soddisfa il requisito del triennio

di anzianità di servizio con contratti di lavoro a tempo determinato escludendo il personale in possesso sia di contratti a tempo determinato sia di altri contratti flessibili;

- del modello di domanda nella parte in cui si impone al candidato di dichiarare di essere in possesso soltanto di contratti di lavoro a tempo determinato;

- nonché di ogni altro presupposto, connesso e/o conseguente che si manifesti lesivo per i ricorrenti e di cui ci si riserva l'impugnazione mediante motivi aggiunti. e per l'adozione di misura cautelare

volta a

- ordinare all'Amministrazione di consentire l'accesso alla procedura di stabilizzazione di cui alla delibera impugnata anche al personale che soddisfa il requisito del triennio di anzianità di servizio in quanto destinatario sia di contratti di lavoro a tempo determinato sia di altri contratti flessibili, in adempimento alle circolari ministeriali n. 3 del 23.11.2017 e n. 1 del 09.01.2018, richiamate tra i visto ed i considerato dalla medesima delibera impugnata; ordinare altresì all'Amministrazione resistente di considerare validamente presentate le domande di partecipazione alla procedura.

nonché per l'accertamento e la condanna dell'amministrazione intimata

- del diritto di parte ricorrente a partecipare alla procedura di stabilizzazione per cui è causa con conseguente obbligo di adozione dei relativi provvedimenti di ammissione alla stessa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Infn - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nelle Camere di consiglio dei giorni 4 dicembre 2018 e 8 gennaio 2019 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La presente controversia origina dall'applicazione dell'art. 20 del d.lgs. 25.5.2017 n. 75, recante modifiche al rapporto di impiego delle pubbliche amministrazioni, emanato in attuazione della delega conferita con gli artt. 16 e 17 della L. n. 124/2015 (c.d. Legge Madia), norma che nell'intento di contrastare il fenomeno del precariato ha introdotto disposizioni generali sul procedimento di stabilizzazione di dipendenti assunti con contratto a tempo determinato previa superamento di selezione. Stabilisce la norma in questione che "1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati 2;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni

I ricorrenti impugnano dunque gli atti indicati in epigrafe nella parte in cui prevedono quale requisito necessario per la presentazione della domanda, l'aver maturato almeno un triennio di anzianità di servizio con soli contratti a tempo determinato,

così escludendo il personale che raggiunge tale anzianità sommando a contratti di lavoro a tempo determinato, anche altre tipologie di contratto flessibile.

Oppongono nel merito che la Circolare del Ministero per la P.A n. 3/2017 nel dettare prescrizioni operative ed interpretative del decreto delegato suindicato, precisa che rientrano ne coacervo dei periodi di servizi utili a traguardare il minimo di tre anni di cui all'art 20, d.lgs. n. 75 del 2017, anche i servizi espletati non solo sulla base di contratti di lavoro subordinato ma anche sulla scorta di rapporti fondati sull'assegno di ricerca, relativamente, com'è ovvio, al personale operante nel settore della ricerca universitaria o parauniversitaria.

1.1. Alla Camera di consiglio del 4 dicembre 2018 previo avviso oralmente dato alle parti in ordine alla possibilità di definizione del giudizio nel merito ai sensi dell'art. 60 c.p.a. la causa è stata ritenuta in decisione.

2. Il Collegio ritiene il ricorso fondato e pertanto suscettibile di essere definito nel merito ex art. 60 c.p.a..

2.1. Va al riguardo rilevato che il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, con la Circolare 23 novembre 2017 n. 3/17 - estratta dal Collegio dal Sito istituzionale del resistente Ministero - ha dettato gli "Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato" precisando che "Gli anni utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro prestato direttamente con l'amministrazione, anche con diverse tipologie di contratto flessibile, ma devono riguardare attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale" (punto 3.2., lett. c);

Orbene, va denotato che nel paragrafo dedicato agli enti di ricerca, sia pur con specifico riguardo alle prestazioni svolte in base a contratti di assegno di ricerca, la Circolare in disamina specifica che "l'ampio riferimento alle varie tipologie di contratti di lavoro flessibile, di cui all'articolo 20, comma 2, può ricomprendere i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e anche i contratti degli assegnisti di ricerca" (Circolare n. 3/2017, punto 3.2.7.).

Stante la chiarezza del riportato disposto, gli atti impugnati confliggono con le ricordate disposizioni della Circolare n. 3/2017 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione.

2.2. Peraltro, soggiunge il Collegio come le disposizioni in parola appaiano consonanti con il principio sostanzialistico di assimilazione delle prestazioni svolte sulla base di un formale contratto di lavoro con quelle svolte invece sulla base di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, oggi denominato contratto a progetto, ovvero di un assegno di ricerca, rapporti tutti che in realtà, in disparte il *nomen iuris*, configurano comunque una prestazione d'opera contrassegnata da elementi di subordinazione, dalla continuità ed esclusività delle prestazioni e dall'impiego di mezzi ed attrezzature nella disponibilità del datore di lavoro nonché dalla natura fissa della retribuzione, corrisposta oltretutto a cadenze determinate, solitamente mensili, l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione del datore di lavoro e l'assoggettamento al potere direttivo di questi. Indici tutti che la giurisprudenza ha sempre richiesto onde qualificare un rapporto asseritamente autonomo o di collaborazione, come invece celante una sostanziale subordinazione (cfr. Cassazione Civile Sez. Lav., 10 luglio 2015 n. 14434; Tribunale Milano, Sez. Lav., 31 maggio 2018 n. 1452).

In definitiva alla luce di quanto osservato il ricorso si prospetta fondato e va accolto con annullamento degli atti impugnati.

Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Accoglie e per l'effetto Annulla gli atti e i provvedimenti impugnati ordinando all'Amministrazione di consentire ai ricorrenti di partecipare alla procedura di stabilizzazione per cui è causa, con conseguente condanna dell'amministrazione intimata ad adottare i relativi provvedimenti.

Condanna l'Istituto nazionale di fisica nucleare a corrispondere ai ricorrente le spese di causa che liquida in €1500,00 (millecinquecento) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle Camera di consiglio dei giorni 4 dicembre 2018 e 8 gennaio 2019 con l'intervento dei Magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore

Emiliano Raganella, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Alfonso Graziano

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO